

## ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE NON È OBBLIGATORIA

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2009

**che modifica la decisione 2007/230/CE relativa ad un modulo in materia sociale nel settore dei trasporti su strada**

[notificata con il numero C(2009) 9895]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/959/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3 e l'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) Le registrazioni del tachigrafo sono la prima fonte di informazioni ottenute dai controlli stradali. La mancanza di registrazioni può essere giustificata solo se le registrazioni tachigrafiche, comprese quelle inserite manualmente, non erano possibili per ragioni obiettive. In questi casi occorre stabilire un'attestazione che confermi queste ragioni.
- (2) Il modulo dell'attestazione di cui all'allegato alla decisione 2007/230/CE della Commissione<sup>(2)</sup> si è rilevato insufficiente per comprendere tutti i casi in cui è tecnicamente impossibile registrare le attività di un conducente su un apparecchio di controllo.
- (3) Per migliorare il funzionamento e l'efficacia dei controlli effettuati dagli Stati membri sul rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'ar-

monizzazione di alcune disposizioni sociali nel settore del trasporto stradale e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio<sup>(3)</sup>, occorre modificare il modulo inserendo elementi aggiuntivi rispetto a quelli previsti all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.

- (4) Il modulo di attestazione deve essere impiegato esclusivamente se le registrazioni tachigrafiche, per ragioni obiettive e tecniche, non sono in grado di dimostrare che sono state rispettate le disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006.
- (5) Le misure contemplate dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada<sup>(4)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato alla decisione 2007/230/CE è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2009.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente

<sup>(1)</sup> GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35.<sup>(2)</sup> GU L 99 del 14.4.2007, pag. 14.<sup>(3)</sup> GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.